Esm F

Roma

23/10/2024

Protocollo P19714/2024

g

TRIBUNALE per i MINORENNI GENOVA

2 4 OTT, 2024

Prot. Nº 669/24 B



AM HC

Consiglio Superiore della Magistratura

Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento, nonchè il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.

Je 31/10/04

Al sig. MINISTRO della GIUSTIZIA R O M A

Al Capo del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi Direzione Generale dei Magistrati MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ROMA

IL PRESIDENTE F. F.

Ill.mi sigg. Presidenti delle Corti di Appello LORO SEDI

Ill.mi sigg. Procuratori Generali della Repubblica presso le Corti di Appello LORO SEDI

Ai Consigli Giudiziari presso le Corti di Appello LORO SEDI

Ill.mi sigg. Presidenti dei Tribunali per i minorenni LORO SEDI

OGGETTO: Pratica num. 66/VA/2024

Criteri per la nomina e conferma e sullo status dei giudici onorari minorili il triennio 2026 -2028.

LA PRESENTE COMUNICAZIONE SOSTITUISCE LA PRECEDENTE (CSM P-19481/2024 DEL 22/10/24) INVIATA PER MERO ERRORE MATERIALE

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 16 ottobre 2024, ha adottato la seguente delibera:

"Il Consiglio,

Premessa.

La L. 206/2021, "Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.", pubblicata il 9 dicembre 2021 veniva attuata con decreto legislativo in data 10 ottobre 2022, n. 149.

La predetta normativa pur istituendo il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, articolato in una sezione distrettuale ed in una o più sezioni circondariali e una sezione della Corte di appello con competenza sulle impugnazioni dei provvedimenti pronunciati in primo grado dal predetto Tribunale confermava per la composizione dei predetti organi la componente onoraria, rispettivamente, i giudici onorari esperti presso il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie ed i consiglieri onorari esperti quali componenti della Sezione della Corte.

Sul punto va, comunque, evidenziato che l'articolo 49, comma 1 del D.L. 4 luglio 2024, n. 92 convertito con legge 8 agosto 2024, n. 112 ha rinviato di un anno tale riforma e, pertanto dell'istituendo Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, posticipandone l'entrata in vigore all'ottobre del 2025.

Fatta questa necessaria e breve premessa di carattere sistematico, è opportuno rimarcare che la circolare e il bando relativi alla nomina e conferma dei giudici onorari minorili per il triennio 2026-2028 continueranno, in attesa della entrata in vigore della riforma, a seguire gli stessi stilemi linguistici e avranno la stessa configurazione contenutistica adottati in passato, onde consentire l'opportuna continuità di funzionamento degli uffici giudiziari minorili, che, come sottolineato, al momento non sono interessati dalla riforma in oggetto.

La presente circolare che disciplina i criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari minorili per il triennio 2026-2028 non intende discostarsi da quanto previsto dalla circolare adottata per il triennio 2023 – 2025.

Si confermano, pertanto le innovazioni introdotte con la circolare consiliare CSM P-15705/2020 del 13 novembre 2020, ovvero, la necessità che la Commissione, costituita dal Presidente dell'Ufficio prima di procedere alla valutazione delle domande, acquisisca una relazione all'uopo redatta, dal Dirigente dell'Ufficio che, tenuto conto dell'attività svolta dal Tribunale per i minorenni o dalla Sezione per i minorenni della Corte di Appello nell'ultimo triennio, individui, preventivamente, il "fabbisogno" di giudici onorari minorili di genere maschile e di genere femminile necessario per la regolare composizione dei collegi, ai sensi dell'art. 50 R.D. 30.1.1941, n. 12, nonché il numero di cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia e di psicologia necessario nell'ottica della migliore funzionalità dell'Ufficio giudiziario.

Viene confermato il principio per cui la Commissione deve determinare i criteri che saranno seguiti nel caso di mancanza di aspiranti in una delle materie sopraindicate, al fine della nomina o della conferma del candidato della tipologia più affine a quella per la quale non vi siano aspiranti.

Si conferma, inoltre, la possibilità che la Commissione di valutazione possa deliberare la costituzione al suo interno di più sottocommissioni composte da magistrati togati ed onorari, con maggioranza di componenti togati, in modo da consentire una suddivisione interna del lavoro da svolgere.

Con riferimento alla durata dell'incarico, si deve premettere che l'art. 1 comma 2 bis D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24, ha interpretato l'art. 50, comma 2, R.D. 30.1.1941 n. 12 nel senso che per i giudici onorari del Tribunale per i minorenni non sussistono limitazioni alla possibilità di conferma.

La nuova circolare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, si pone l'obiettivo di coniugare l'esigenza -laddove l'incarico si protragga oltre il secondo triennio - di non disperdere

la qualificata esperienza acquisita dagli esperti, con quella di garantire il pluralismo delle competenze e di consentire l'ingresso di nuove figure professionali, funzionali al necessario

avvicendamento degli apporti e delle sensibilità culturali.

Così come già previsto dalla normativa vigente, pertanto, la presente circolare prevede che, per i trienni successivi al secondo, il giudice onorario può essere ulteriormente confermato solo previo giudizio di comparazione con i nuovi aspiranti, confermando che il pregresso esercizio delle funzioni giudiziarie come giudice onorario minorile e/o consigliere onorario minorile non è valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio e che, a parità di punteggio, è preferito l'aspirante più giovane di età.

Înfine, si conferma il regime delle incompatibilità ed il correlato dovere di vigilanza gravante sui magistrati dirigenti degli uffici e l'importanza della formazione e dell'aggiornamento professionale degli esperti della sorveglianza secondo l'attuale sistema formativo, gestito con la collaborazione tra la Scuola Superiore della Magistratura, le Strutture della formazione decentrata ed Consiglio Superiore della Magistratura nel suo potere di definire le Linee guida generali sulla

formazione dei magistrati onorari.

Da'ultimo, si ritiene necessario porre all'attenzione delle Commissioni valutatrici la questione dell'esclusione dei candidati per inammissibilità della domanda nei casi di assenza di sottoscrizione. Le suddette ipotesi, infatti, dovranno essere vagliate anche alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale ed, in particolare, dei recenti arresti della giustizia amministrativa. Secondo la richiamata giurisprudenza, infatti, "...l'eventuale carenza della sottoscrizione della domanda si ritiene sanabile, ferma restando la riconducibilità al concorrente che escluda l'incertezza assoluta sulla provenienza e, nel caso di specie, tale condizione appare qui prima facie soddisfatta alla luce degli elementi compiutamente allegati e comprovati nel ricorso...!" (cfr. CdS, VII, 31 luglio 2024, ord. n. 02906).

Nella suddetta pronuncia si specifica, inoltre, che i bandi di concorso non possono, in maniera netta, escludere a priori l'istituto del soccorso istruttorio, precisando che una tale clausola "non sarebbe proporzionata se interpretata nel senso che la carenza in questione comporta l'automatica esclusione dal concorso senza mai consentire il soccorso istruttorio, esponendosi

alle censure di illegittimità sollevate dall'appellante".

Tutto ciò premesso,

delibera

di approvare la circolare ed il bando relativi ai criteri per la nomina e conferma e sullo status dei giudici onorai minorili per il triennio 2026-2028, di seguito riportati:

CIRCOLARE RELATIVA AI CRITERI PER LA NOMINA E CONFERMA E SULLO STATUS DEI GIUDICI ONORARI MINORILI PER IL TRIENNIO 2026-2028

Articolo 1

Organici degli uffici giudiziari minorili e durata dell'incarico di giudice onorario minorile

- 1. L'organico dei giudici onorari dei Tribunali per i minorenni è determinato, di regola, in ragione di tre ogni componente togato; quello delle Sezioni per i minorenni delle Corti d'appello in ragione di due ogni componente togato.
- 2. Il Consiglio superiore della magistratura, in base a specifiche esigenze prospettate dai Presidenti degli uffici anzidetti, può disporre la modifica di detti organici.
- 3. I giudici onorari minorili durano in carica tre anni e possono essere confermati nei limiti e con le modalità indicati nel successivo articolo 4.

Articolo 2 Requisiti per la nomina

- 1. Per la nomina o la conferma a giudice onorario minorile è necessario che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di nomina o di conferma previsto nel relativo bando, l'aspirante sia in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana;
 - b) esercizio dei diritti civili e politici;
 - c) idoneità fisica e psichica;
- d) inesistenza di cause di incompatibilità di cui al successivo articolo 7, tenendo presente che non potranno essere proposti per la nomina o conferma a giudice onorario minorile persone che non abbiano avuto in passato da parte del Consiglio superiore della magistratura la conferma per inidoneità all'incarico nelle medesime funzioni o in quelle di esperto di sorveglianza ovvero in altri ruoli di magistrato onorario o siano state revocate;
- e) non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;
- f) abbia tenuto condotta incensurabile così come previsto dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni. Ai fini della valutazione della condotta si tiene conto delle risultanze del casellario giudiziale e degli eventuali carichi pendenti (autocertificati dall'aspirante con le modalità di cui al successivo articolo 5, comma 6) nonché di apposita informativa del Prefetto (richiesta ai sensi del successivo articolo 6, comma 6).

Per i posti di giudice onorario minorile negli uffici aventi sede nella Provincia autonoma di Bolzano:

- g) conoscenza della lingua italiana e tedesca;
- h) appartenenza o aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco o ladino (art. 8, secondo comma e 20 ter decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976);
- 2. L'aspirante deve, inoltre, essere "cittadino benemerito dell'assistenza sociale" e "cultore di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia e psicologia" (articolo 2 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, e successive modificazioni).
- 3. Il requisito di "cultore" di taluna delle materie di cui al comma che precede non presuppone necessariamente il possesso del diploma di laurea, pur se il medesimo costituisce titolo preferenziale. Le esigenze di specializzazione connesse con l'incarico inducono, peraltro, a ritenere necessario, ai fini della nomina, un titolo di studio rilasciato da istituti pubblici o riconosciuti. Ai fini dell'accertamento della competenza richiesta si tiene conto altresì delle attestazioni di specifica esperienza lavorativa, dei risultati conseguiti sul piano operativo, delle pubblicazioni scientifiche di apprezzabile livello e originalità, ove intervenuti in uno o più dei settori sopra indicati. Ai fini della nomina la condizione di "cultore" di una delle materie rilevanti deve avere carattere di attualità o, comunque, corrispondere a una esperienza recente.
- 4. La situazione di "benemerenza dell'assistenza sociale" è criterio concorrente e pari ordinato rispetto a quello della cultura specialistica e, quindi, condizionante la nomina. Con il termine "benemerenza" si intende una particolare sensibilità e attenzione ai problemi dell'infanzia e dell'età evolutiva e una concreta traduzione di tale sensibilità in attività concrete e continuative. L'integrazione dei requisiti della cultura e della benemerenza comporta che la competenza scientifica, per quanto elevata, deve essere integrata da una esperienza concreta, maturata eventualmente in attività mirate di studio e ricerca, anche di carattere accademico, applicate a specifiche problematiche minorili emergenti nel distretto.
- 5. Per "assistenza sociale" si intende ogni attività continuativa, svolta anche a titolo di volontariato, intesa al miglioramento fisico e sociale dei consociati, principalmente favorendone l'adattamento costruttivo alle regole e ai valori della vita comunitaria e rimuovendo le cause di disadattamento. L'impegno nel settore dell'assistenza sociale e svolto in forma di attività lavorativa qualificata è titolo prevalente in sede di valutazione comparativa.
- 6. Rientra nelle materie dell'assistenza sociale e dell'antropologia criminale, intese in senso lato, la specializzazione in sociologia, che integra conseguentemente requisito per la nomina a giudice onorario minorile, ove approfondita o praticatà in ambito minorile.

7. I requisiti per la nomina a giudice onorario minorile devono permanere per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico. Il giudice onorario minorile è obbligato a comunicare immediatamente al dirigente dell'ufficio eventuali situazioni sopravvenute che incidano o possano incidere sulla permanenza dei requisiti per la nomina.

Articolo 3 Limiti di età

- 1. Per l'esercizio delle funzioni di giudice onorario minorile è necessario, ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, avere compiuto il trentesimo anno di età. Ai fini della nomina tale requisito deve sussistere all'inizio del triennio cui la stessa si riferisce.
- 2. L'esercizio delle funzioni di giudice onorario minorile non può protrarsi oltre il compimento del settantesimo anno di età.
- 3. Al fine di evitare periodi di permanenza nell'incarico inferiori al triennio, non può essere nominato o confermato giudice onorario minorile chi abbia compiuto, all'inizio del triennio, il sessantasettesimo anno di età.

Articolo 4 Durata nell'incarico. Presupposti e limiti della conferma nello stesso

- 1. I giudici onorari minorili durano in carica tre anni e sono nominati con le modalità previste nell'articolo 6 della presente circolare.
- 2. Essi possono essere confermati sulla base dei seguenti criteri (determinati dalla necessità di equilibrare l'esigenza di non disperdere esperienze maturate nel tempo e quella di avvicendare competenze e sensibilità nuove, in una materia nella quale è notevolmente cresciuto il peso delle conoscenze scientifiche):
- a) decorso il primo triennio, computato ai sensi del successivo comma 3, il giudice onorario può essere confermato sulla base della sola valutazione di tale periodo di esercizio delle funzioni, indipendentemente dalla comparazione con nuovi aspiranti. A tal fine il parere del Presidente dell'ufficio di appartenenza deve indicare la qualità e le caratteristiche dell'attività svolta, dando specificamente atto di eventuali concreti e dettagliati profili di demerito ostativi alla conferma senza, pertanto, dover procedere al colloquio di cui all'art. 6, comma 6 della presente circolare e dover compilare la scheda di valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Il giudice onorario minorile nominato nel corso del triennio in sostituzione di altro magistrato onorario dovrà essere valutato per la conferma tenuto conto dei criteri adottati per la nomina ed inserito nella graduatoria di cui all'articolo 6, comma 5, lettera c), della presente circolare;

- b) decorso il secondo triennio, il giudice onorario può essere ulteriormente confermato solo previo giudizio di comparazione anche con i nuovi aspiranti. Ai fini della comparazione il magistrato onorario dovrà essere inserito nella graduatoria di cui all'articolo 6, comma 5, lettera c), della presente circolare (tenuto conto del punteggio riportato nella scheda di valutazione candidato) Il pregresso esercizio delle funzioni giudiziarie come giudice onorario minorile e/o consigliere onorario minorile non è valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio a parità di punteggio è preferito l'aspirante più giovane di età.
- c) per i trienni successivi al terzo, anche non consecutivo, la conferma è possibile previo giudizio di comparazione, in presenza di circostanze eccezionali dipendenti dalla peculiare competenza professionale del magistrato onorario. Il giudizio di comparazione deve essere analiticamente motivato e va formulato tenendo conto in via esclusiva delle competenze e dei titoli extragiudiziari, senza alcun riferimento alla professionalità acquisita nell'esercizio delle funzioni onorarie. Ai fini della comparazione il magistrato onorario dovrà essere inserito nella

graduatoria di cui all'articolo 6, comma 5, lettera c), della presente circolare (tenuto conto del punteggio riportato nella scheda di valutazione candidato). Il pregresso esercizio delle funzioni giudiziarie come giudice onorario minorile e/o consigliere onorario minorile non è valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio; a parità di punteggio è preferito l'aspirante più giovane di età.

3. Ogni triennio decorre dal 1° gennaio dell'anno iniziale, a prescindere dalla data del decreto di nomina e della conseguente presa di possesso. Ai fini del computo dei trienni non si tiene conto delle frazioni maturate in caso di nomina intervenuta in corso di triennio in sostituzione di altri giudici onorari cessati dall'incarico.

Articolo 5 Presentazione delle domande di nomina o di conferma

- 1. I giudici onorari minorili sono nominati, all'esito del procedimento di seguito indicato, con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.
- 2. Ai fini della regolarità della procedura concorsuale i Presidenti dei Tribunali per i minorenni e delle Corti di appello predispongono adeguate forme di pubblicità del relativo bando (mediante notizia ai Dipartimenti universitari interessati, all'Ordine degli psicologi e degli psicoterapeuti, alle A.S.L., ecc.), provvedendo altresì alle opportune informazioni in ordine ai posti in organico e alle modalità di presentazione delle domande.
- 3. La domanda di nomina o di conferma a giudice onorario minorile deve essere presentata nei termini previsti dal relativo bando. Ogni aspirante può presentare un numero massimo di due domande, una per il Tribunale per i minorenni e una per la Sezione per i minorenni della Corte di appello. Le domande non possono essere relative a diversi distretti di Corte d'appello. Non è possibile determinare un ordine di preferenza nella scelta della sede. La nomina a giudice onorario presso un ufficio comporta la decadenza dell'ulteriore domanda presentata presso altro ufficio.
- 4. La domanda di nomina o di conferma deve essere inviata esclusivamente per via telematica, secondo le modalità espressamente previste dal bando di concorso.
- 5. Nella domanda di nomina o conferma deve essere specificato il possesso del requisito di cultore di una o più delle materie di cui agli artt. 2 del Regio Decreto-legge 20 luglio 1934 n. 1404 e successive modificazioni e 2 comma 3 della presente circolare.
- 6. L'aspirante deve dichiarare nella domanda, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni:
 - a) il proprio cognome e nome;
 - b) la data e il luogo di nascita;
 - c) il codice fiscale:
 - d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, c.a.p.);
- e) il luogo ove desidera ricevere eventuali comunicazioni relative alla procedura di selezione, qualora sia diverso da quello di residenza;
 - f) i numeri telefonici e l'indirizzo e-mail di reperibilità;
 - g) il possesso della cittadinanza italiana;
- h) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
 - i) di avere l'idoneità fisica e psichica;
 - 1) di non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
 - m) di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
 - n) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;
 - o) di non essere mai stato revocato o non confermato nelle funzioni di magistrato onorario (in caso positivo dovrà indicare, ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli estremi del provvedimento);



- p) di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 7 della presente circolare;
- q) di impegnarsi a rimuovere le cause di incompatibilità eventualmente esistenti entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina a magistrato onorario, di cui alla presente procedura di selezione;
- r) di impegnarsi, a seconda dell'attività svolta: a non esercitare la professione forense davanti agli uffici minorili del distretto e, in ogni caso, in relazione ai procedimenti che comunque coinvolgano minori e famiglia nell'ambito del medesimo distretto; a cessare dall'incarico di magistrato onorario o di componente laico di organi giudicanti entro e non oltre la data d'inizio dell'incarico; ad astenersi dallo svolgere l'attività di consulente tecnico d'ufficio o di parte nel distretto giudiziario di appartenenza; a non assumere, per tutta la durata dell'incarico di giudice onorario minorile, cariche rappresentative in strutture ove vengono inseriti minori da parte dell'autorità giudiziaria, a non partecipare alla gestione complessiva delle medesime strutture, a non prestare a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito e a non fare pare degli organi sociali di società che le gestiscono, nonché a rinunziarvi, se già si rivestano tali ruoli o cariche, prima di assumere le funzioni giudiziarie;
- s) il numero di presenze settimanali tendenzialmente assicurate, fino ad un massimo di tre;

Per i posti di giudice onorario minorile negli uffici aventi sede nella Provincia autonoma di Bolzano:

- t) di essere in possesso del certificato di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico, rilasciato dal Tribunale di Bolzano ai sensi dell'art. 20-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. L'Amministrazione si riserva di verificare presso il Tribunale di Bolzano il possesso in capo all'aspirante del requisito di cui trattasi;
- u) di essere in possesso dell'attestato di conoscenza o titolo equipollente delle lingue italiano e tedesco, di cui agli articoli 3 e 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificati dal decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86, riferito al titolo di studio "diploma di laurea".
- 7. La mancanza di alcuno dei requisiti o delle dichiarazioni di cui all'articolo 2 ed ai commi 5 e 6 del presente articolo, anche se riferite a funzioni ed attività non esercitate, costituisce causa di esclusione dell'aspirante o di inammissibilità della domanda di partecipazione alla procedura in oggetto.
- 8. In calce alle dichiarazioni rese, l'aspirante deve apporre la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 - 9. Alla domanda devono essere allegate a pena di inammissibilità:
- a) nulla-osta allo svolgimento delle funzioni di giudice onorario minorile rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza o dal datore di lavoro, nel caso in cui l'aspirante alla nomina o alla conferma sia dipendente pubblico o privato;
- b) autorelazione con la quale, in forma descrittiva, l'aspirante espone le proprie esperienze professionali ritenute significative in relazione alla funzione da svolgere;
- c) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante: i titoli di studio posseduti con l'indicazione specifica del voto conseguito; le attività svolte; la partecipazione a corsi e seminari anche in qualità di relatore o docente; le pubblicazioni effettuate secondo le indicazioni di cui al modello "A" allegato al bando di selezione;
 - d) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
- 10. L'aspirante deve comunque essere in possesso della documentazione idonea ad attestare il contenuto della dichiarazione di cui alla lettera c) del precedente comma 9, da fornire all'Amministrazione su richiesta.
- 11. L'Amministrazione non provvede à regolarizzare, integrare o modificare domande inviate senza l'utilizzo del sistema telematico.

- 12. L'omissione anche di una soltanto delle modalità di presentazione indicate nel presente articolo determina l'inammissibilità della domanda.
- 13. L'Amministrazione effettuerà idonei controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 6 Procedimento di nomina e di conferma

- 1. Una volta pervenute le domande, il Presidente dell'ufficio interessato costituisce, per la valutazione delle stesse, una Commissione composta dai giudici togati, da un pubblico ministero e da due giudici onorari minorili dell'ufficio estratti a sorte tra coloro che non hanno presentato domanda di conferma nell'incarico. Nel caso in cui non ricorra tale ipotesi la Commissione è validamente costituita con la sola presenza dei componenti togati. La Commissione così costituita può deliberare la costituzione al suo interno di più sottocommissioni composte da magistrati togati ed onorari, con maggioranza di componenti togati. Delle riunioni della Commissione e delle sottocommissioni è redatto apposito verbale.
- 2. Prima di procedere alla valutazione delle domande, la Commissione, acquisita una relazione all'uopo redatta dal dirigente dell'ufficio giudiziario minorile e tenuto conto dell'attività svolta dal Tribunale per i minorenni o dalla Sezione per i minorenni della Corte d'Appello nell'ultimo triennio, individua il numero minimo di giudici onorari minorili di genere maschile e di genere femminile necessario per la regolare composizione dei collegi ai sensi dell'art. 50 R. D. 30.1.1941 n. 12, nonché il numero di cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia e psicologia necessario nell'ottica della migliore funzionalità dell'Ufficio giudiziario. La Commissione determina altresì, sulla base di quanto precede, i criteri che saranno seguiti nel caso di mancanza di aspiranti cultori di una delle materie sopraindicate, al fine della nomina o della conferma del candidato cultore della materia più affine a quella per la quale non vi siano aspiranti.
- 3. Ai fini della valutazione delle domande di nomina e conferma di cui al comma 1, la Commissione procede alla attribuzione dei punteggi in ordine ai titoli e alle esperienze professionali posseduti dagli aspiranti, come indicati nell'apposita scheda di valutazione in allegato 1, compilata per ciascun candidato.
- 4. In presenza di domanda di conferma il Dirigente dell'ufficio redige e poi trasmette al Consiglio giudiziario con la documentazione prevista dal successivo comma 7 un rapporto informativo, dando atto di eventuali concreti e dettagliati profili di demerito ostativi alla conferma, segnalando, se presenti, specifici elementi di conoscenza.
 - 5. La Commissione di cui al comma 1, predispone:
- a) l'elenco dei giudici onorari che per i quali si chiede la conferma nell'incarico per il secondo triennio, con l'indicazione per ciascuno della competenza professionale, della qualifica, delle attitudini e delle specifiche competenze;
- b) l'elenco dei giudici onorari dei quali, pur in presenza di domanda, non viene proposta la conferma per inidoneità;
- c) una graduatoria unica di tutti gli aspiranti alla nomina e alla conferma (dopo il secondo triennio e per i trienni successivi) con l'indicazione per ciascuno di loro della qualifica e del punteggio attribuito. Nella predetta graduatoria dovranno essere inseriti, ai fini della comparazione, anche i giudici onorari minorili nominati nel corso del triennio in sostituzione di altro magistrato onorario cessato dall'incarico;
- d) l'elenco delle domande dichiarate inammissibili per mancanza dei requisiti di cui all'articolo 2 della presente circolare.
- 6. Formata la graduatoria di cui al comma precedente, la Commissione, anche mediante le sottocommissioni eventualmente costituite, previa acquisizione di informativa del Prefetto sulla condotta di ciascun aspirante da ammettere al colloquio, procede ai colloqui di un numero di

aspiranti pari almeno al doppio dei giudici onorari minorili da nominare o confermare per trienni successivi al secondo, attribuendo all'esito dei colloqui un punteggio da 1 a 10 punti, che si aggiunge al punteggio assegnato con le modalità di cui al comma 3, al fine di predisporre la graduatoria definitiva dei candidati.


- 7. I Presidenti degli Uffici interessati trasmettono al Consiglio giudiziario competente per territorio per il relativo parere le proposte di nomina e conferma formulate tenuto conto della graduatoria, del numero di giudici onorari minorili di genere maschile e di genere femminile individuato ai sensi del precedente comma 2, nonché del numero di cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia e psicologia necessario alla migliore funzionalità dell'ufficio, prefissato con le modalità di cui al comma 2. In caso di mancanza di aspiranti cultori di una delle materie sopra indicate, i Presidenti degli Uffici interessati propongono per la nomina o la conferma i candidati cultori della materia maggiormente affine a quella per la quale non vi sono aspiranti, in base ai criteri predeterminati dalla Commissione ai sensi del comma 2, ultimo periodo, seguendo l'ordine di posizionamento in graduatoria. A parità di punteggio è preferito l'aspirante più giovane di età. Trasmettono altresì tutte le domande di nomina e di conferma, corredate dalle schede di valutazione, dal rapporto redatto ai sensi del comma 4 e dagli elenchi di cui al comma 5 che precedono, con i verbali delle riunioni della Commissione di cui al comma 1 e con ogni ulteriore informazione ritenuta utile. Alle domande è altresì allegata specifica informativa circa le forme di pubblicità del bando adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2.
- 8. I Consigli giudiziari trasmettono al Consiglio superiore della magistratura le domande e i documenti di cui al precedente comma 7 con il relativo parère.

9. Il Consiglio superiore della magistratura provvede alla nomina dei giudici onorari minorili e trasmette le deliberazioni al Ministro della giustizia per l'emissione dei relativi decreti.

- 10. Nel caso di cessazione per qualunque causa, in corso di triennio, di un giudice onorario, il Consiglio superiore della magistratura, su segnalazione del Presidente interessato e utilizzando le graduatorie già formulate in conformità ai criteri sopra richiamati, nomina in sostituzione, per la restante parte del triennio, il primo aspirante collocato in posizione utile in graduatoria, cultore della medesima materia del giudice onorario cessato dalla carica. In caso di mancanza di aspiranti cultori della medesima materia del giudice onorario cessato dalla carica, in base ai criteri predeterminati dalla Commissione ai sensi del comma 2, ultimo periodo, il Consiglio superiore nomina in sostituzione il primo aspirante collocato in posizione utile in graduatoria cultore della materia maggiormente affine a quella del giudice onorario cessato dalla carica.
- 11. Se alla scadenza del triennio, per ragioni non preventivamente valutabili in sede di predisposizione tabellare, il giudice onorario risulta tuttora impegnato quale componente di un collegio investito di un processo penale o per dichiarazione di stato di adottabilità non esaurito e ove le conseguenze indotte dalla necessità di rinnovo del collegio lo consiglino, il Presidente dell'ufficio interessato richiede al Consiglio superiore della magistratura l'impiego del giudice onorario fino all'esaurimento del processo.

Articolo 7 Incompatibilità

- 1. Non possono esercitare le funzioni di giudice onorario minorile:
- a) i membri del parlamento nazionale ed europeo, i membri del governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico;
 - b) gli ecclesiastici ed i ministri di confessioni religiose;
- c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici.
- 2. Sono estese ai giudici onorari minorili le incompatibilità previste dall'articolo 16 dell'Ordinamento giudiziario, limitatamente a quelle derivanti dall'esercizio di funzioni



giudiziarie, quale magistrato onorario, ovunque svolte.

- 3. Fatto salvo quanto previsto al comma 9, non sussistono per i giudici onorari minorili le incompatibilità derivanti dallo svolgimento di attività private, libere o impiegatizie, sempre che non si ritenga, con motivato apprezzamento da effettuarsi caso per caso, che esse possano incidere sull'indipendenza del magistrato onorario, o ingenerare timori di imparzialità.
- 4. In caso di iscrizione all'Ordine degli avvocati, il giudice onorario deve astenersi dall'esercizio della professione davanti agli uffici minorili del distretto e, in ogni caso, in relazione a procedimenti che comunque coinvolgano minori e famiglia nell'ambito del medesimo distretto e, prima della nomina o della conferma, deve rendere dichiarazione di impegno in tal senso.
- 5. Il giudice onorario iscritto negli albi dei consulenti tecnici del tribunale, o comunque avente i requisiti corrispondenti, deve astenersi dallo svolgimento di consulenze tecniche d'ufficio e di parte nel distretto giudiziario di appartenenza e, prima della nomina o della conferma, deve rendere dichiarazione di impegno in tal senso. In ogni caso, il giudice onorario iscritto negli albi dei consulenti tecnici del tribunale, o comunque avente i requisiti corrispondenti, deve segnalare al Presidente dell'ufficio di appartenenza gli incarichi di consulente tecnico (di ufficio o di parte in altri distretti) precedentemente ricevuti e quelli che riceve nel corso del triennio al fine di consentire le opportune valutazioni in ordine alla nomina, alla conferma o alla permanenza nell'incarico.
- 6. Fatto salvo quanto previsto al comma 9, non sussistono per i giudici onorari minorili le incompatibilità derivanti da un pubblico impiego, sempre che le esigenze del medesimo siano compatibili con le disponibilità di tempo e di impegno richieste dall'incarico onorifico, e sempre che lo specifico impiego non contrasti con la necessaria terzietà del giudice. Nei casi di incertezza quanto alla disponibilità di tempo deve essere acquisita una dichiarazione di disponibilità dell'aspirante e della Amministrazione di appartenenza.
- 7. Non si estendono ai giudici onorari minorili le incompatibilità per vincoli di parentela o affinità previste dagli articoli 18 e 19 dell'Ordinamento giudiziario. Tuttavia i Presidenti degli uffici giudiziari di appartenenza devono segnalare al Consiglio superiore della magistratura, al fine della nomina e della eventuale revoca, tutte le situazioni che ove sussistessero in capo a magistrati potrebbero dar luogo a profili di incompatibilità ai sensi degli articoli citati. Deve costituire oggetto di segnalazione, in particolare, l'eventuale vincolo di parentela, affinità o coniugio, al quale sono parificate la convivenza, anche di fatto, e la condizione di parte dell'unione civile, del giudice onorario minorile con altri giudici onorari, sia del Tribunale che della sezione della Corte d'appello, e con magistrati togati operanti in detti uffici nonché, nel caso di esercizio della professione legale da parte del giudice onorario o del congiunto, il tipo e l'ampiezza della stessa.
- 8. Se il giudice onorario minorile svolge attività di operatore socio-sanitario dei servizi territoriali, pubblici e privati, o vi collabora a qualsiasi titolo, è necessario che ne sia assicurata la posizione di terzietà rispetto ai procedimenti trattati; in ogni caso, il giudice onorario minorile non può trattare procedure seguite dai servizi territoriali con i quali egli a qualsiasi titolo collabora, venendosi altrimenti a configurare una ipotesi di astensione. Il Dirigente dell'ufficio giudiziario cura che ogni interferenza o confusione dei ruoli sia evitata, anche attraverso l'applicazione delle regole fissate dal Consiglio superiore della magistratura nella circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari.
- 9. Non possono esercitare le funzioni di giudice onorario minorile coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture ove vengono inseriti i minori da parte dell'autorità giudiziaria, che partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito o che fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono. Il giudice onorario minorile, all'atto della nomina, deve impegnarsi a non assumere, per tutta la durata dell'incarico, i ruoli o le cariche suddette e, se già ricoperti, deve rinunziarvi prima di assumere le funzioni.
- 10. Le incompatibilità previste nei commi precedenti ricorrono anche nel caso in cui quelle cariche o quei ruoli siano rivestiti da parenti sino al secondo grado, da affini in primo grado, dal

coniuge, dal convivente, anche di fatto, o dalla parte dell'unione civile.

11. Il dirigente dell'ufficio giudiziario interessato fornisce al Consiglio superiore della magistratura ogni utile elemento di giudizio ai fini della valutazione della domanda di nomina o di conferma ovvero ai fini della revoca dell'incarico.

12. Il dirigente dell'ufficio vigila altresì sulla permanenza, durante tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, dei requisiti di cui all'art. 2, provvedendo ove necessario a controlli a campione ed attivando senza ritardo la procedura per la revoca o la decadenza dall'incarico in caso di sopravvenuta carenza dei requisiti.

Articolo 8 Cessazione, decadenza, revoca d'ufficio

- 1. Il giudice onorario minorile cessa dall'ufficio:
 - a) per scadenza del termine di durata della nomina o conferma;
- b) per dimissioni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di accettazione;
 - c) per il compimento del settantesimo anno di età.
 - 2. Il giudice onorario minorile decade dall'ufficio:
- a) se non assume le funzioni entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina o nel termine più breve eventualmente fissato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 10 dell'Ordinamento giudiziario;
 - b) se non esercita volontariamente le funzioni inerenti all'ufficio;
- c) se viene meno uno dei requisiti necessari o sopravviene una causa di incompatibilità.
- 3. Il giudice onorario è revocato dall'ufficio in caso di grave negligenza, inosservanza dei doveri d'ufficio o partecipazione inadeguata per impegno, puntualità e capacità alle attività del Tribunale o della Corte ovvero per sopravvenute gravi ragioni che compromettono il prestigio della funzione giudiziaria.

Articolo 9 Procedura per la decadenza e revoca

1. La cessazione dall'ufficio prevista dal comma 1, lett. a), del precedente articolo non necessita di nessun provvedimento da parte del Consiglio superiore della magistratura.

- 2. Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 ed alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo precedente, poiché si tratta di prendere atto dell'accadimento di un fatto al quale la legge ricollega automaticamente determinati effetti, il Consiglio superiore della magistratura dispone la immediata decadenza del giudice onorario appena la condizione si verifica senza disporre ulteriori accertamenti.
- 3. Nelle ipotesi di decadenzà determinate dal venir meno di uno dei requisiti necessari o dal sopravvenire di una causa di incompatibilità (articolo 8, comma 2, lett. c)) e di revoca per inosservanza dei doveri inerenti all'ufficio (articolo 8, comma 3), il Presidente dell'ufficio di appartenenza che abbia avuto notizia di un fatto che possa dar luogo alla decadenza o alla revoca deve, in ogni momento, proporre al Consiglio giudiziario la revoca o la decadenza del giudice onorario minorile.
- 4. Il Consiglio giudiziario formula la contestazione indicando succintamente i fatti suscettibili di determinare l'adozione dei provvedimenti indicati e le fonti da cui le notizie dei fatti sono tratte. L'atto di contestazione è notificato all'interessato con l'avvertimento che, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento, può presentare memorie e documenti o indicare circostanze sulle quali richiede indagini o testimonianze.
- 5. Ove si debba procedere ad accertamenti, il Consiglio giudiziario ne affida lo svolgimento ad uno dei componenti.

- 6. Se, anche all'esito degli accertamenti effettuati, la notizia risulta infondata, il Consiglio giudiziario propone l'archiviazione del procedimento trasmettendo gli atti al Consiglio superiore della magistratura.
- 7. Se la notizia risulta non infondata, il Presidente del Consiglio giudiziario dispone che siano tempestivamente notificati all'interessato il giorno, l'ora e il luogo fissati per la deliberazione, avvertendolo che ha facoltà di prendere visione degli atti relativi alla notizia dalla quale è scaturito il procedimento e degli eventuali accertamenti svolti. L'interessato è avvertito, altresì, che può comparire personalmente, che potrà essere assistito da un difensore scelto tra i magistrati, anche onorari, appartenenti all'ordine giudiziario o tra gli avvocati del libero Foro e che se non si presenta senza addurre un legittimo impedimento si procederà in sua assenza. La data fissata per la deliberazione deve essere notificata almeno dieci giorni prima del giorno fissato.
- 8. Ciascun membro del Consiglio giudiziario ha facoltà di rivolgere domande all'interessato sui fatti a lui riferiti. L'interessato può presentare memorie e produrre ulteriori documenti che dimostra di non aver potuto produrre in precedenza. Il presidente dà la parola al difensore, se presente, e all'interessato che la richieda.
- 9. All'esito di tale attività il Consiglio giudiziario formula e invia al Consiglio superiore della magistratura proposta motivata di archiviazione ovvero di decadenza o di revoca.
- 10. In quanto titolare del potere decisionale, il Consiglio superiore della magistratura può accogliere la proposta del Consiglio giudiziario, ovvero modificarla, procedendo, se necessario alle attività istruttorie e alla nuova audizione dell'interessato, se quest'ultimo lo richieda o comunque ritenuto necessario, secondo le formalità di cui ai commi che precedono in quanto compatibili.
- 11. Nel caso in cui il Consiglio superiore della magistratura deliberi la cessazione, la decadenza o la revoca dall'ufficio, la stessa è dichiarata o disposta con decreto del Ministro della giustizia.
- 12. Nel corso del procedimento per l'accertamento delle cause oggetto della decadenza o revoca dall'incarico, il Presidente dell'ufficio di appartenenza può disporre la sospensione del giudice onorario dall'incarico svolto.

Articolo 10 . Formazione e aggiornamento professionale

- 1. Ai fini di consentire ai giudici onorari minorili di nuova nomina una indispensabile formazione professionale, la Scuola superiore della magistratura, anche attraverso le strutture territoriali della formazione distrettuale, sentiti i Presidenti degli uffici di appartenenza, cura che i giudici onorari, subito dopo la nomina ed anche prima dell'inizio del triennio (fermo restando l'effettivo inizio dell'esercizio delle funzioni a decorrere dalla data d'inizio del triennio) effettuino un'attività pratica di natura formativa della durata di mesi due, che si realizzi essenzialmente nella partecipazione alle camere di consiglio civili, nell'assistenza alle udienze civili, nell'assistenza alle udienze penali dibattimentali e a quelle tenute dal giudice dell'udienza preliminare, in incontri con i Servizi sociali del territorio e del Ministero della giustizia e in visite agli istituti penali minorili (ferma restando la possibilità di individuare ulteriori momenti formativi).
- 2. In relazione a tali attività ogni giudice onorario deve essere affiancato da un tutor (magistrato ordinario od onorario appartenente all'ufficio), al quale fare riferimento anche per ogni altra informazione concernente il lavoro.
- 3. Per quanto attiene più specificamente alla formazione e aggiornamento professionale dei magistrati onorari minorili si rimanda alle risoluzioni consiliari in tema di linee guida per la formazione ed aggiornamento professionale dei magistrati anche onorari, in ordine alla quale i Presidenti degli uffici di appartenenza provvederanno a sollecitare i referenti per la formazione decentrata per quanto riguarda l'organizzazione delle attività formative.

Roma 23/10/2024

Som Protocollo P19714/2024

Articolo 11 Doveri e diritti

1. Il giudice onorario minorile è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.

2. La competente autorità giudiziaria deve dare tempestiva comunicazione al Consiglio superiore della imagistratura della pendenza di procedimenti penali instaurati successivamente alla nomina o alla conferma e dell'esito degli stessi, al fine di consentire le opportune valutazioni in ordine all'eventuale dichiarazione di decadenza o di revoca.

3. Il congedo ordinario, il congedo straordinario e la concessione di aspettative, istituti tipici del rapporto di servizio dei pubblici dipendenti, applicabili ai magistrati ordinari in forza dell'articolo 276 dell'Ordinamento giudiziario, non sono usufruibili dai giudici onorari minorili.


4. Il giudice onorario minorile ha diritto di astenersi dallo svolgere le funzioni giurisdizionali per un periodo di tempo corrispondente al periodo di astensione obbligatoria per maternità riconosciuto ai pubblici dipendenti. Il dirigente dell'ufficio, su specifica segnalazione della circostanza da parte dell'interessata, non può adibirla in tale periodo allo svolgimento delle funzioni medesime.

Articolo 12 Vigilanza sull'adempimento dei doveri dei giudici onorari minorili

1. I Presidenti del Tribunale per i minorenni e della Sezione per i minorenni della Corte di appello vigilano sull'attività dei giudici onorari minorili addetti ai rispettivi uffici.

2. I Presidenti del Tribunale per i minorenni e della Sezione per i minorenni della Corte di appello vigilano sul rispetto della normativa in materia di incompatibilità dei giudici onorari minorili e adottano tutte le misure necessarie ad evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi.

- 3. Nell'ambito dell'attività di cui al precedente comma, è fatto obbligo al dirigente dell'ufficio di vigilare sull'effettiva durata dell'incarico del magistrato onorario, attivando tempestivamente prima della scadenza le eventuali procedure di conferma o richieste di nuova nomina.
- 4. Il dirigente dell'ufficio che venga a conoscenza di fatti o comportamenti di possibile rilievo ai fini di un procedimento di decadenza o disciplinare, dà tempestivo avvio al procedimento di cui all'articolo 9.
- 5. Del puntuale adempimento agli obblighi di vigilanza di cui ai commi che precedono si tiene conto nell'ambito del procedimento di conferma del dirigente."



Giūdici onorari minorili

0	AL I	Λ	17/	1.1	17	AZ	0	
O	\cup \sqcap	A	VF	$\lambda \sqcup I$		AZI	U	VE.

COGNOME		¥.
NOME		ı
· ·		
ATTIVITA' SVOLTA		
•	Punteggio	Punteggio
· · · ·	assegnabile	assegnato
A) TITOLI ACCADEMICI		
Laurea Magistrale	da 5 a 10 punti (a seconda del voto riportato e dell'attinenza specifica della laurea all'attività da svolgere)	
Laurea	da 5 a 8 punti (a seconda del voto riportato e dell'attinenza specifica della laurea all'attività da svolgere)	,
Diploma di Specializzazione	da 1 a 3 punti	
Altri titoli	da 1 a 3 punti	
D. ATTIMITAL DEOFFCCIONAL F	1	
B) ATTIVITA' PROFESSIONALE		
Attività professionale svolta	da 5 a 10 punti	
Svolgimento di ruoli o professioni implicanti funzioni di sostegno alla persona o di assistenza sociale.	da 1 a 5 punti	
Esercizio di funzioni giudiziarie onorarie minorili in uffici diversi da quelli per i quali si è presentata domanda.	1 punto per ogni triennio svolto	
Tirocinio ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legge 69/2013 presso uffici giudiziari minorili.	1 punto	. ,
Altro (specificare):	da 1 a 3 punti	
		
C) TITOLI CULTURALI (Pubblicazioni specifiche alla materia)	da 1 a 3 punti .	
D) PARTECIPAZIONI A CORSI E SEMINARI	da 1 a 3 punti	
E) COLLOQUIO (Punteggio eventuale attribuibile ai sensi dell'art. 5, comma 3, del bando di concorso)	da 1 a 10 punti	
•	TOTALE PUNTI ASSEGNATI	
ι	TOTALE PUNTI ASSEGNATI	'
Parere espresso dalla Commissione di valutazione:	,	
The second secon		
	······································	
	<u></u>	
La valutazione dovrà riguardare i s a) possesso dei requisiti forma		

b) possesso dei titoli attinenti al punteggio assegnato